

Dichiarazione di Messina

3 giugno 1955

I Governi della Repubblica federale tedesca, del Belgio, della Francia, dell'Italia, del Lussemburgo e dei Paesi Bassi ritengono sia giunto il momento di superare una nuova tappa sulla strada della costruzione europea. Essi sono dell'opinione che questa tappa debba essere realizzata innanzitutto nel campo economico. Ritengono che è necessario perseguire la creazione di un'Europa unita mediante lo sviluppo di istituzioni comuni, la fusione progressiva delle economie nazionali, la creazione di un mercato comune e l'armonizzazione progressiva delle loro politiche sociali. Una simile politica sembra loro indispensabile per mantenere all'Europa il posto che occupa nel mondo, per renderle la sua influenza e la sua importanza e per aumentare in modo continuo il livello di vita della sua popolazione.

A tal fine, i sei ministri si sono accordati sui seguenti obiettivi:

1. L'estensione degli scambi di merci e il movimento delle persone richiedono lo sviluppo in comune delle grandi vie di comunicazione. A tale scopo sarà intrapreso lo studio in comune di piani di sviluppo basati sulla creazione di una rete europea di canali, di autostrade, di linee elettrificate e su una standardizzazione delle attrezzature, nonché sulla ricerca di un miglior coordinamento dei trasporti aerei.

2. La messa a disposizione delle economie europee di energia elettrica più abbondante e più a buon mercato costituisce un elemento fondamentale di progresso economico. Dovranno quindi essere prese tutte le disposizioni per sviluppare gli scambi di gas combustibile e di energia elettrica atti ad aumentare il livello del reddito, degli investimenti e a ridurre il costo delle forniture. Saranno studiati metodi per coordinare le prospettive comuni di sviluppo della produzione e del consumo dell'energia e per fissare le linee generali di una politica comune. In questo senso, si terrà conto della risoluzione adottata il 12 e 13 ottobre 1953 dal Consiglio speciale dei ministri della Ceca.

3. Lo sviluppo dell'energia atomica a scopi pacifici aprirà tra breve la prospettiva di una nuova rivoluzione industriale per nulla paragonabile a quella di questi ultimi cent'anni. I sei Stati firmatari ritengono che bisogna studiare la creazione di una organizzazione comune alla quale saranno attribuite la responsabilità e i mezzi di assicurare lo sviluppo pacifico dell'energia atomica prendendo in considerazione gli accordi speciali sottoscritti da alcuni Governi con altri. Questi mezzi dovrebbero comportare:

A) la creazione di un fondo comune alimentato dai contributi di ciascuno dei Paesi partecipanti e che permetta di finanziare le installazioni e le ricerche in corso e da intraprendere;

B) l'accesso libero e in misura sufficiente alle materie prime, il libero scambio delle informazioni e dei tecnici, dei sottoprodotti e delle attrezzature specializzate;

C) la messa a disposizione senza discriminazione dei risultati ottenuti e la concessione di aiuti finanziari per la loro utilizzazione;

D) la cooperazione con i Paesi non membri.

I sei Governi riconoscono che la costituzione di un mercato comune europeo che escluda ogni diritto di dogana e ogni restrizione quantitativa, rappresenta l'obiettivo della loro azione nel campo della politica economica. Ritengono che detto mercato deve essere realizzato gradualmente. Per il suo funzionamento è necessario studiare le seguenti questioni:

- a.** la procedura e il ritmo della soppressione progressiva degli ostacoli agli scambi nelle relazioni tra i Paesi partecipanti, nonché le misure appropriate che mirano all'unificazione progressiva del regime doganale nei confronti di altri Paesi;
- b.** le misure da prendersi allo scopo di armonizzare la politica generale dei Paesi partecipanti nei campi finanziario, economico e sociale;
- c.** l'adozione di metodi capaci di assicurare un coordinamento sufficiente delle politiche monetarie dei Paesi membri per permettere la creazione e lo sviluppo di un mercato comune;
- d.** un sistema di clausole di salvaguardia;
- e.** la creazione e il funzionamento di un fondo di riadattamento;
- f.** lo stabilimento graduale della libera circolazione della mano d'opera;
- g.** l'elaborazione di norme che assicurino il gioco della concorrenza in seno al mercato comune, in modo specialmente da escludere ogni discriminazione nazionale;
- h.** le modalità istituzionali adeguate per la realizzazione e il funzionamento del mercato comune.

Sarà studiata la creazione di un fondo di investimenti europei. Detto fondo avrà come obiettivo lo sviluppo in comune delle possibilità economiche europee e, in particolare, lo sviluppo delle regioni meno favorite degli Stati partecipanti.

Per quanto riguarda il campo sociale, i sei Governi ritengono indispensabile studiare l'armonizzazione progressiva delle regolamentazioni in vigore dei diversi Paesi, specialmente di quelle relative alla durata del lavoro, alla remunerazione delle prestazioni supplementari (lavoro notturno, lavoro domenicale e festivo) la durata dei congedi e la loro remunerazione.

I sei Governi hanno deciso di adottare la procedura seguente:

- 1.** Saranno convocate una o più conferenze destinate ad elaborare i Trattati e gli accordi relativi agli argomenti considerati.
- 2.** Ne sarà assicurata la preparazione attraverso un comitato di delegati governativi, assistiti da esperti, sotto la presidenza di una personalità politica incaricata di coordinare i diversi lavori.
- 3.** Il comitato solleciterà dall'Alta Autorità della Ceca, nonché dai segretariati generali dell'Oece, del Consiglio d'Europa e della Conferenza europea dei ministri dei Trasporti, gli aiuti necessari.
- 4.** Il rapporto complessivo del comitato sarà sottoposto ai ministri degli affari esteri non più tardi del 1° ottobre 1955.
- 5.** I ministri degli affari esteri, si riuniranno prima di tale data per prendere conoscenza dei rapporti provvisori preparati dal comitato e per dargli le direttive necessarie.
- 6.** Il Governo del Regno Unito, in quanto potenza membro dell'Ue e potenza associata alla Ceca, sarà invitato a partecipare a tali lavori.
- 7.** I ministri degli affari esteri decideranno in tempo debito sugli inviti, da rivolgere eventualmente ad altri Paesi, perché partecipino alla o alle conferenze previste al primo paragrafo.